

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

PRESIDENTE: MARTINAZZOLI MINO, *senatore*

COMMISSARI: CAMPOPIANO GUIDO, *senatore*; CARUSO ANTONIO, *deputato*; D'ANGELOSANTE FRANCESCO PAOLO, *senatore*; DE CAROLIS MASSIMO, *deputato*; FELISETTI LUIGI DINO, *deputato*; FERRARI SILVESTRO, *deputato*; FOSSON PIETRO, *senatore*; GALANTE GARRONE CARLO, *senatore*; LAPENTA NICOLA, *senatore*; LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *senatore*; MANCO CLEMENTE, *deputato*; MARTORELLI FRANCESCO, *deputato*; MOLE CARLO, *deputato*; PETRELLA GENEROSO, *senatore*; PONTELLO CLAUDIO, *deputato*; RICCI RAIMONDO, *deputato*; RUFFINO GIANCARLO, *senatore*; SPAGNOLI UGO, *deputato*; TROPEANO LUIGI, *senatore*.

RELAZIONE

sull'inchiesta svolta nei confronti del deputato MAURO FERRI, già Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del senatore ATHOS VALSECCHI, già Ministro delle finanze, per atti da essi compiuti, nella loro qualità di ministri, relativamente all'emissione di provvedimenti recanti benefici a favore di operatori del settore petrolifero.

Presentata alle Presidenze delle Camere il 9 febbraio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 24 gennaio 1979 la Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa ha deliberato il non doversi procedere a carico dell'ex Ministro dell'industria, Mauro Ferri e dell'ex Ministro delle finanze, Athos Valsecchi, nei confronti dei quali, con distinte ordinanze della stessa Commissione, in data 8 marzo 1974, era stata aperta l'inchiesta per il cosiddetto « caso petroli » (fascicolo 88/VI del Registro generale della Commissione). Poiché la deliberazione di non doversi procedere è stata approvata, in entrambi i casi, con il voto favorevole di meno dei tre quinti dei componenti la Commissione, viene presentata relazione al Parlamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

* * *

Il pretore di Genova, con ordinanza 19 febbraio 1974, trasmetteva al Presidente della Camera dei Deputati, a norma degli articoli 2 e 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, atti di polizia giudiziaria, con allegata numerosa documentazione, compiuti dal nucleo di polizia tributaria di Genova, ritenendo che i fatti potessero integrare l'ipotesi prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

Rilevava, al riguardo, il pretore nella sua ordinanza, che un sia pur sommario esame della documentazione consentiva di sospettare che per l'emanazione di alcuni provvedimenti legislativi contenenti provvidenze a favore del settore petrolifero, le società interessate avevano versato, ai partiti politici della coalizione governativa DC-PSI-PSDI, ingenti somme di denaro.

Ricevuta la denuncia dal Presidente della Camera e iscritti gli atti al n. 88/VI del Registro generale, la Commissione inquirente procedeva ad indagini preliminari. Nello stesso tempo e prima di ogni pronuncia della Commissione, la procura della Repubblica di Roma trasmetteva di propria iniziativa, per unione agli atti del predetto fascicolo, atti relativi ad un procedimento penale a carico di Vincenzo Cazzaniga, Carlo Cittadini, Gregorio Arcidiacono ed altri, nonché atti acquisiti dalla stessa procura della Repubblica attinenti ad altri procedimenti penali, sempre a carico dei menzionati soggetti e riguardanti presunti fatti di corruzione nell'ambito di forniture ENEL e finanziamenti da parte del settore petrolifero, in favore dei partiti della DC, del PSI, del PSDI e del PRI. Altro procedimento, sempre a carico degli stessi imputati e per fatti analoghi pervenne ad istanza di parte. La Commissione, per evidenti ragioni di connes-

sione soggettiva ed oggettiva, disponeva, con ordinanza 8 marzo 1974, approvata a maggioranza, la riunione del nuovo incarto processuale al fascicolo 88/VI.

Nel corso delle indagini preliminari, la Commissione, oltre che alla valutazione della già copiosa documentazione così acquisita, procedeva all'audizione, ex articolo 250 del codice di procedura penale, ma senza formale interrogatorio con specifiche contestazioni, dei Ministri proponenti e cioè degli onorevoli Giulio Andreotti, Giacinto Bosco, Mario Ferrari Aggradi, Mauro Ferri, Luigi Preti e Athos Valsecchi.

Non comparirono spontaneamente né furono citati i Ministri che alla predisposizione dei provvedimenti stessi parteciparono solo per il concerto. Indi la Commissione, sulla base del vaglio degli atti, accertata la insussistenza di prove o di indizi a carico degli onorevoli Andreotti, Bosco, Ferrari Aggradi e Preti, a norma dell'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in data 8 marzo 1974, deliberò nei confronti dei detti ex Ministri l'archiviazione allo stato degli atti per manifesta infondatezza della denuncia.

La deliberazione fu adottata a larga maggioranza, inferiore però al *quorum* dei 4/5, onde, ai sensi dell'articolo 18 del citato regolamento parlamentare, i Presidenti delle due Camere ne dettero comunicazione alle rispettive assemblee, per la eventuale richiesta di revoca dell'archiviazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento; la richiesta di revoca peraltro non fu firmata dal prescritto numero di deputati e di senatori.

In conseguenza di ciò, l'archiviazione nei confronti dei quattro menzionati ex Ministri divenne definitiva.

Va ricordato per completezza di informazione che, ad inchiesta inoltrata, alcuni commissari, considerata l'ampiezza degli esami compiuti ritennero essere state, in via di fatto, riaperte le indagini nei confronti degli onorevoli Andreotti, Bosco, Ferrari Aggradi e Preti e di conseguenza tacitamente revocate le ordinanze di archiviazione emesse in data 8 marzo 1974. La Commissione espresse diverso avviso, a grande maggioranza, nella seduta del 3 dicembre 1975. Tale decisione ha avuto una ulteriore conferma anche nella seduta pubblica dell'11 gennaio 1979.

Anche a prescindere da ogni questione circa la revocabilità, in linea di principio, dei provvedimenti di archiviazione della Commissione, al di fuori del caso, tassativamente previsto dall'articolo 18 del regolamento parlamentare, che la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento la richieda allorché l'ordinanza sia stata approvata con meno di sedici voti favorevoli (il che, unitamente a considerazioni relative all'intero sistema di limiti posti a chiusura di ogni fase del processo penale costituzionale, per il proseguimento della azione, potrebbe indurre a ritenere precluse nuove indagini persino di fronte ad ulteriori elementi di fatto — sulla base della considerazione che il sistema è ispirato al fine di impedire, nel pubblico interesse, una indefinita protrazione dell'incertezza in ordine all'attendibilità di addebiti mossi alle più alte cariche dello Stato), è da rilevare che un'eventuale reiterazione di un procedimento ormai de-

finito non potrebbe verificarsi in forza di meri comportamenti e quindi in via puramente implicita, ma esigerebbe sempre una chiara e perciò dichiarata ed univoca volontà della Commissione in tal senso (non potendo ammettersi che all'incertezza già derivante dalla eventualità della riapertura delle indagini si aggiunga la incertezza della stessa Commissione circa il significato e la portata dei suoi atti).

Per di più un rinnovato promovimento dell'azione penale presupporrebbe in ogni caso l'insorgenza di nuovi e rilevanti dati probatori; ciò che, nel caso di specie, la Commissione inquirente ha escluso si sia verificato.

Diversa soluzione la Commissione ritenne di adottare per gli onorevoli Mauro Ferri e Athos Valsecchi. In verità, fra i provvedimenti ministeriali o di iniziativa governativa oggetto delle indagini, quelli che avevano quali proponenti gli onorevoli Ferri e Valsecchi, nella loro rispettiva qualità di Ministro dell'industria e di Ministro delle finanze, non presentavano particolarità che potessero giustificare riserve. Sussistevano peraltro nell'incarto processuale taluni atti, costituiti essenzialmente da note redatte dal signor Carlo Cittadini, funzionario della ESSO, o a lui indirizzate, in cui figuravano riferimenti ai due menzionati parlamentari.

Su tali atti, pur se incidentalmente, aveva già richiamato l'attenzione il pretore di Genova.

La Commissione, pertanto, volendo chiarire fino in fondo circostanze dalle quali potevano emergere reati, non ritenne di chiudere le indagini e di conseguenza il Presidente, a norma dell'articolo 19 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, con distinte ordinanze, datate 8 marzo 1974, dichiarò aperta l'inchiesta nei loro confronti.

Il procedimento, in virtù delle modalità d'apertura, ebbe come suo cardine l'accertamento di eventuali illeciti attribuibili agli onorevoli Ferri e Valsecchi in rapporto alla predisposizione dei provvedimenti (disegni di legge, decreti-legge e decreti ministeriali) concernenti la defiscalizzazione e il pagamento differito, da loro firmati o controfirmati, nonché alla predisposizione del decreto ministeriale 4 luglio 1973, n. 10568, conosciuto dalla Commissione nel corso dell'inchiesta stessa, a seguito di trasmissione di ulteriori atti da parte dell'autorità giudiziaria, con il quale fu riconosciuto alla raffineria di Bertanico un ampliamento della originaria capacità di lavorazione.

Nel corso delle indagini affiorò l'opportunità di indagare sullo episodio della rettifica del testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 30 dicembre 1972 (proroga del periodo di dilazione del pagamento degli oneri fiscali) firmato dal senatore Valsecchi.

La Commissione, trovatasi nel corso delle indagini di fronte ad ipotesi criminose, attribuibili a persone diverse da quelle menzionate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ma connesse alle ipotesi riferibili agli inquisiti intranei a titolo di concorso di reati (per esempio, concorso materiale consequenziale, continuazione) o di concorso di persone (eventuale o necessario), ha ritenuto di coin-

volgere nella propria valutazione anche la condotta di tali soggetti comunemente detti « laici », a norma dell'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Nel corso dell'inchiesta, risultò necessario, ai fini di una esatta comprensione dei singoli atti ministeriali, ricostruire, nel suo complesso, la linea politica seguita dal Governo nel settore petrolifero e si prese quindi in esame l'attività dell'esecutivo dal 1967 al 1973 accertandosi che in questo lasso di tempo per far fronte alla crisi petrolifera aperta dal conflitto arabo-israeliano del 1967, erano stati emanati via via tre gruppi di provvedimenti, nati rispettivamente come « contributi Suez », « defiscalizzazione » e « pagamento differito ».

Per ogni singolo gruppo si è accertato quanto segue.

I Gruppo. — Contributi Suez. — La chiusura del Canale di Suez a seguito del conflitto arabo-israeliano del giugno 1967, creò delle difficoltà nel mercato internazionale dei prodotti petroliferi a causa del maggior costo che doveva essere sostenuto per il trasporto del grezzo, che non poteva più beneficiare di tale più breve via d'acqua.

Tali difficoltà non mancarono di ripercuotersi negativamente anche per l'approvvigionamento del mercato nazionale, che aveva come fonte principale di rifornimento il Golfo Persico e l'area medio-orientale, soprattutto perché le società petrolifere prospettarono la necessità di aumentare, in modo adeguatamente compensativo, il prezzo dei prodotti finiti.

Il Governo, per scongiurare le negative ripercussioni che l'aumento del grezzo dei prodotti petroliferi avrebbe avuto sull'andamento dell'economia nazionale e per assicurare, nel contempo, il necessario approvvigionamento del greggio, decise di addossare all'erario il pagamento del maggior onere che le società petrolifere dovevano sostenere per l'aumentato costo del trasporto.

Fu così che, su proposta dell'allora Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Giulio Andreotti, venne emanato il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito in legge 1° dicembre 1967, n. 1098, con il quale fu concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi, per le importazioni effettuate dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre dello stesso anno, di olii minerali greggi naturali di petrolio (articolo 1).

Il contributo doveva essere determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di caricazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita una Commissione consultiva appositamente costituita (articoli 2 e 7).

Le modalità che dovevano essere osservate per ottenere la concessione del contributo furono stabilite con decreto ministeriale 20 dicembre 1967, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Andreotti.

Con tale decreto vennero anche precisate (articolo 9) le aree di caricazione da prendere in considerazione per la determinazione del contributo mensile.

Con il citato decreto-legge n. 867 convertito in legge n. 1098, la concessione del contributo fu limitata al periodo luglio-dicembre 1967, ma successivamente tale periodo fu prorogato al 30 giugno 1968, inserendo tale proroga nell'articolo 61 del decreto-legge 19 gennaio 1968, n. 78, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, contenente la proroga al 31 dicembre 1970 degli aumenti di imposta stabiliti con legge 23 dicembre 1966, n. 1140 e la destinazione delle relative maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dalle provvidenze disposte a favore dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio del 1968.

Stabiliti, con le due predette leggi, i periodi di concessione, si passò alla determinazione del contributo con i seguenti decreti ministeriali:

- 1) decreto ministeriale 24 maggio 1968 (Ministro Andreotti) per il mese di luglio 1967;
- 2) decreto ministeriale 24 maggio 1968 (Ministro Andreotti) per il mese di agosto 1967;
- 3) decreto ministeriale 24 maggio 1968 (Ministro Andreotti) per il mese di settembre 1967;
- 4) decreto ministeriale 18 giugno 1968 (Ministro Andreotti) per il mese di ottobre 1967;
- 5) decreto ministeriale 18 giugno 1968 (Ministro Andreotti) per il mese di novembre 1967;
- 6) decreto ministeriale 18 giugno 1968 (Ministro Andreotti) per il mese di dicembre 1967;
- 7) decreto ministeriale 25 giugno 1968 (Ministro Andreotti) per i mesi luglio-dicembre 1967 per la sola area del Mar Nero esclusa dai precedenti decreti;
- 8) decreto ministeriale 5 ottobre 1970 (Ministro Gava) per il mese di gennaio 1968;
- 9) decreto ministeriale 5 ottobre 1970 (Ministro Gava) per il mese di febbraio 1968;
- 10) decreto ministeriale 5 ottobre 1970 (Ministro Gava) per il mese di marzo 1968;
- 11) decreto ministeriale 5 ottobre 1970 (Ministro Gava) per il mese di aprile 1968;
- 12) decreto ministeriale 5 ottobre 1970 (Ministro Gava) per il mese di maggio 1968;
- 13) decreto ministeriale 5 ottobre 1970 (Ministro Gava) per il mese di giugno 1968.

Il Gruppo. - Pagamento differito. — Il cosiddetto « pagamento differito » fu per la prima volta disciplinato con la legge 28 marzo 1968, n. 393 che approvò il disegno di legge n. 3375 presentato alla Camera in data 25 luglio 1966.

Con tale legge veniva disposto (articolo 1) che la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sulla entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, poteva essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

Al Ministro per le finanze era demandato di « determinare annualmente la possibilità di accordare la dilazione, fissando il saggio di interesse che doveva essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio » (articolo 2).

Lo stesso Ministro per le finanze poteva revocare la determinazione di cui sopra nel corso dell'anno (articolo 2, ultimo comma).

Le dilazioni di pagamento venivano concesse anche prima della approvazione della legge n. 393, come ha dichiarato alla Commissione inquirente il direttore generale delle dogane dottor Guido Tommasone e come risulta dall'articolo 6 della stessa legge dove è disposto che « il saggio di interesse stabilito nelle concessioni anteriori di dilazione di pagamento delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti nazionali è stabilito nella misura del 4 per cento ».

La citata legge n. 393 trovò applicazione con i seguenti decreti ministeriali:

1) decreto ministeriale 30 maggio 1968 (Ministro Preti) che prevede la possibilità di concedere la dilazione di pagamento dal 1° maggio al 31 dicembre 1968, per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo con esclusione dei primi 30 giorni;

2) decreto ministeriale 10 dicembre 1968 (Ministro Ferrari Aggradi) che prevede la possibilità di concedere la dilazione di pagamento per tutto l'anno 1969 per un periodo di 90 giorni e al tasso di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni;

3) decreto ministeriale 18 novembre 1968 (Ministro Bosco) che prevede la possibilità di concedere la dilazione di pagamento per tutto il 1970, per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni;

4) decreto ministeriale 29 dicembre 1970 (Ministro Preti) che prevede la possibilità di concedere la dilazione di pagamento per il mese di gennaio 1971, per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni;

5) decreto ministeriale 29 gennaio 1971 (Ministro Preti) che prevede la possibilità di concedere la dilazione di pagamento dal 1° febbraio al 31 dicembre 1971 per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni. Con questo decreto fu stabilita, per la prima volta, l'imposizione di un limite da parte dell'amministrazione finanziaria, per

cui il pagamento differito poteva essere concesso fino ad un ammontare massimo globale dei tributi non superiore, complessivamente per tutte le concessioni, a lire 550 miliardi;

6) decreto ministeriale 30 dicembre 1971 (Ministro Preti) che prevede la possibilità di concedere la dilazione di pagamento per tutto l'anno 1972, per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni, nei limiti stabiliti dall'amministrazione finanziaria e comunque fino ad un ammontare massimo globale dei tributi non superiore, complessivamente per tutte le concessioni, a lire 550 miliardi;

7) decreto ministeriale 30 dicembre 1972 (Ministro Valsecchi) che prevede la concessione della dilazione di pagamento, per il mese di gennaio 1973 limitatamente alla sola imposta di fabbricazione, essendo stata l'IGE abrogata e sostituita dall'IVA, per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni, nei limiti stabiliti dall'amministrazione finanziaria e comunque fino ad un ammontare massimo globale del tributo non superiore, complessivamente per tutte le concessioni, a lire 550 miliardi.

Successivamente con rettifica pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 31 gennaio 1973, la dilazione fu estesa a tutto il 1973.

III Gruppo. - Defiscalizzazione. — Per « defiscalizzazione » si è inteso indicare i benefici fiscali concessi alle società petrolifere con la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi.

Tale riduzione ebbe inizio a partire dal 13 maggio 1971 e fu disposta e prorogata con i seguenti provvedimenti:

1) decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito in legge 4 luglio 1971, n. 427. Con tale decreto-legge, predisposto dall'allora Ministro delle finanze, onorevole Luigi Preti, furono ridotte le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine in misura corrispondente a lire 3 a litro per la benzina normale e super, e lire 2 a litro per il gasolio per autotrazione ed a lire 2 al chilogrammo per gli oli combustibili;

2) decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito in legge 25 febbraio 1972, n. 16. Con tale decreto-legge predisposto dall'allora Ministro per le finanze Preti, fu prorogato di ulteriori 6 mesi;

3) decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276 convertito in legge 8 agosto 1972, n. 458. Con tale decreto-legge predisposto dall'allora Ministro per le finanze senatore Valsecchi, il termine fu prorogato di altri tre mesi;

4) decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, predisposto dal Ministro per le finanze Valsecchi. Con tale decreto-legge il termine fu prorogato di altri tre mesi. Il decreto non fu convertito ma l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti tributari sorti con tale decreto furono fatti salvi dalla legge 4 giugno 1973, n. 346;

5) decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, predisposto dal Ministro Valsecchi. Con tale decreto-legge la riduzione fu applicata dal 3 dicembre al 31 dicembre 1972.

Neanche questo decreto fu convertito, ma l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti tributari sorti da tale decreto furono fatti salvi dalla legge 4 giugno 1973, n. 346.

Scaduto con il 31 dicembre 1972 il sistema di defiscalizzazione introdotto con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito in legge 4 luglio 1971, n. 427, il Governo propose e il Parlamento approvò la legge 19 marzo 1973, n. 32, contenente un nuovo sistema di defiscalizzazione concretizzatosi in una ulteriore riduzione dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi. Così le predette imposte e sovraimposte sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante furono stabilite in lire 13.893 per quintale e quelle sul gas metano destinato all'auto-trazione in lire 9.040, mentre quelle previste per la benzina furono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Prima di procedere all'esame delle posizioni specifiche dei due Ministri inquisiti, si reputa opportuno evidenziare come le risultanze dell'inchiesta consentono di sottolineare taluni punti fermi:

1) la linea politica governativa attuata nel settore petrolifero negli anni dal 1967 al 1973 fu imposta dall'emergenza determinata dalla chiusura del canale di Suez;

2) tale linea, fissata nel 1967 fu portata avanti fino al 1973 con provvedimenti legislativi che, concatenandosi, ne vollero garantire la continuità sino a far salvi con la legge 4 giugno 1973, n. 346 i rapporti sorti con i decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550 e 2 dicembre 1972, n. 728 non convertiti;

3) essa fu tradotta nei tre gruppi di provvedimenti citati da Governi che, diversi per le formule politiche che li espressero e per gli uomini che li rappresentarono, quella politica approvarono prima nel concerto, poi nella collegialità delle decisioni;

4) gli strumenti attraverso i quali quella politica fu proposta furono quelli legittimi del disegno di legge e del decreto-legge che in Parlamento ebbero censura e approvazione; quello attraverso il quale fu attuata fu il decreto ministeriale che, rispetto ai primi, diventa un atto dovuto;

5) l'emanazione del decreto ministeriale, a domanda dell'avente diritto e previa presentazione di specifica documentazione, stabiliva necessariamente un rapporto diretto col ministero competente per cui eventuali contatti con il ministro non sono di per sé né prova di illeciti né, tanto meno, di colpevolezza.

In una parola, accertato che per tutti gli anni al nostro esame specifiche e note circostanze imposero una precisa scelta politica nel settore petrolifero ai Governi che, diversi per struttura e formule politiche, di volta in volta la riconfermarono attuandola con nor-

mali strumenti legislativi della cui legittimità non dubitò il Parlamento che li convalidò, s'impone più che mai la normale esigenza che la presunzione di non colpevolezza del cittadino, e nel caso in specie dei Ministri Ferri e Valsecchi, ancorché inquisiti, ceda solo di fronte a prove sicure e vagliate con la dovuta meditazione e serenità.

Il fatto, poi, che da tutta la documentazione acquisita emerga la certezza di rapporti da lungo tempo intrattenuti da parte di esponenti del settore petrolifero con vari partiti politici non consente, sia pure col comodo espediente della prova logica, di desumerne la colpevolezza dei due inquisiti mancando ogni elemento probatorio e in ordine alla loro consapevolezza e in ordine alla loro partecipazione.

Ciò a prescindere dalle evidenti strumentalizzazioni di chi vuol collegare l'attività legislativa del Governo di cui innanzi si è parlato, con le elargizioni finanziarie fatte in quel contesto da taluni petrolieri a taluni partiti politici.

Per quanto attiene alla specificazione delle fattispecie legali sotto cui assumere, e con riferimento alle quali giudicare i fatti che sono oggetto dell'inchiesta, la Commissione inquirente si è trovata dinanzi, da un lato, a provvedimenti adottati dagli onorevoli Ferri e Valsecchi nei riguardi del settore petrolifero, e, dall'altro all'accertamento che somme (o altre utilità) sono state da questo ultimo corrisposte ai segretari amministrativi (o a persone militanti in correnti di partito) della DC, del PSI e del PSDI.

Supponendo che i due episodi siano connessi da illecite relazioni, e prescindendo, per il momento, dal caso particolare della rettifica in *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto ministeriale 30 dicembre 1972 (che, comunque, può assumere rilevanza solo in rapporto a tutti gli altri fatti), i reati ipotizzabili sono quelli di concussione (articolo 317 del codice penale) o di corruzione (articoli 318 e 319 del codice penale). La Commissione ha escluso la configurabilità del reato di cui all'articolo 317 del codice penale, non emergendo alcun dato sufficiente a delinearne nel caso concreto gli elementi costitutivi e insieme differenziali rispetto ai reati di corruzione, in particolare non sussistendo indizio alcuno di azioni di costringimento o di induzione poste in essere dai due ex Ministri nei confronti delle società petrolifere. La stessa partecipazione ai fatti, in qualità di supposti mediatori, dei segretari amministrativi dei partiti conduce invece a formulare la congettura di trattative e di accordi intercorsi fra gli interessati.

Resta, pertanto, in primo piano la possibilità della corruzione nelle due diverse forme. Ora, mentre non sorgono problemi sui quali sia necessario soffermarsi in ordine alla distinzione fra corruzione antecedente (relativa ad un futuro atto del pubblico ufficiale: ipotesi, questa, più adeguata ai casi di specie) e corruzione susseguente (relativa ad un atto già compiuto), importante è invece stabilire se qui possa parlarsi di corruzione propria, prevista dall'articolo 319 del codice penale per atti del pubblico ufficiale contrari ai suoi doveri di ufficio, ovvero di corruzione impropria, prevista dall'articolo 318 per atti non contrastanti con tali doveri.

In altri termini, il punto è se i provvedimenti di cui trattasi, emanati o predisposti dagli onorevoli Ferri e Valsecchi nella loro rispettiva qualità di Ministro dell'industria, commercio ed artigianato e di Ministro delle finanze, siano o no da considerare legittimi. La Commissione ha ritenuto, di dare a tale quesito risposta affermativa, escludendo che possa ricorrere l'ipotesi della corruzione propria.

La legittimità riconosciuta alle misure di cui si fecero promotori gli onorevoli Ferri e Valsecchi è, invero, un dato non revocabile in dubbio non solo alla luce di valutazioni di merito, ma anche in considerazione del fatto, ostativo ad ogni diversa qualificazione da parte di organi giudicanti in generale e della Commissione inquirente in particolare, che si tratta di scelte politiche confortate e convalidate, nei loro contenuti, dal responsabile e sovrano avallo del Parlamento della Repubblica. Ciò vale direttamente sia per i disegni di legge sia per i decreti legge, in quanto convertiti o fatti salvi nella loro efficacia da successive leggi formali. Indirettamente vale anche per i decreti ministeriali che rappresentavano atti dovuti, strumenti di esecuzione di quella normativa, e si ispiravano alle stesse esigenze sulla cui base essa si giustificava (necessità di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, eccetera). Il quadro degli illeciti ministeriali configurabili è stato pertanto delineato con riferimento all'articolo 318 del codice penale, salvo che per l'episodio della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 30 dicembre 1972 relativo al pagamento differito.

L'articolo 318 del codice penale, pertanto, viene in considerazione sia per quanto attiene ai provvedimenti di defiscalizzazione e a quelli relativi al pagamento differito, che si illustreranno fra breve, sia, per quanto attiene al decreto ministeriale 4 luglio 1973, n. 10568, relativo alla raffineria di Bertanico. Tale decreto, firmato dall'onorevole Mauro Ferri, nella sua qualità di Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e controfirmato dal senatore Valsecchi, nella sua qualità di Ministro per le finanze, ha riconosciuto alla detta raffineria la capacità di lavorazione effettiva di 5.800.000 tonnellate annue in sostituzione di quella di 3.000.000 di tonnellate indicate nel decreto di concessione originario: il punto da accertare è se l'onorevole Mauro Ferri, tramite la persona di Guido Pavanello, e se il senatore Valsecchi direttamente, abbiano ricevuto dal presidente della GULF (Nicolò Pignatelli) promesse di imprecisate somme di denaro l'uno per emettere l'altro per controfirmare il decreto stesso.

Il decreto ministeriale 30 dicembre 1972, recante proroga alla normativa concernente il pagamento differito, emesso dal senatore Athos Valsecchi, viene in considerazione anche sotto un altro profilo, essendo esso stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1973 in un testo che risulta successivamente rettificato sulla stessa *Gazzetta* n. 27 del 31 gennaio 1973. Al riguardo la Commissione ha ritenuto che vada fatto riferimento all'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale, dovendosi accertare se il senatore Valsecchi, con abuso dei suoi poteri di Ministro

delle finanze e al fine di consentire la conclusione di accordi tra settore petrolifero e partiti, abbia trasmesso per la prima pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* un testo diverso del decreto rispetto a quello controfirmato dai Ministri del concerto.

Quest'ultima ipotesi di reato è fondata sull'esclusione del mero errore ed è configurabile ed assume senso (come accennato sopra) solo quando sia collegata con le ipotesi di corruzione, le quali costituiscono, pertanto, le imputazioni determinanti. La configurazione di una ipotesi di corruzione impropria, rende doverosa, di fronte ad una condotta ministeriale concretatasi in provvedimenti del tutto leciti e legittimi, la ricerca più ponderata e scrupolosa possibile della effettiva prova che la condotta stessa sia stata determinata solo o da un *pactum sceleris* direttamente stipulato dai due Ministri inquisiti con i responsabili del settore petrolifero o dalla loro precisa volontà di rispettare ed eseguire illeciti accordi intercorsi tra detti petrolieri e i segretari amministrativi della DC, del PSI e del PSDI.

Non può trascurarsi, invero, che il reato di cui all'articolo 318 del codice penale è un reato a dolo specifico, in cui, non avendo carattere anti-giuridico la condotta materiale né il risultato cui essa mira in sé e per sé considerati, gli atteggiamenti soggettivi acquistano rilievo essenziale; il loro accertamento non può mai perciò essere ritenuto implicito nell'accertamento degli altri elementi che concorrono ad integrare il reato medesimo. Di conseguenza, non solo la emanazione dei provvedimenti in questione, risultando essi del tutto leciti, non può di per sé venire assunta quale indizio di reati, ma, giova soggiungere, neppure la prova che si raggiunga circa l'esistenza di intese tra il settore petrolifero e i segretari amministrativi dei partiti può costituire, da sola, la prova che lo scopo cui si dirigeva la volontà dei due Ministri, nel promuovere i provvedimenti stessi, sarebbe stato appunto la realizzazione delle dette intese; si tratta di eventi distinti, successivi e risalenti a soggetti diversi, onde fra essi non si dà, teoricamente parlando, passaggio logico e necessario.

Certo — e qui si rivela in modo particolare l'influenza che sul piano probatorio può avere la natura del reato di cui all'articolo 318 del codice penale — ove gli atti ministeriali degli onorevoli Ferri e Valsecchi, si fossero rivelati illegittimi, allora il loro stesso compimento si sarebbe configurato, per la evidente interferenza in esso di motivi devianti, come fatto intrinsecamente collegabile allo altro rappresentato dai rapporti tra società petrolifere e partiti. È chiaro però che non possono valere le stesse considerazioni di fronte ad atti che, come nel caso attuale, si presentano invece, nella loro oggettività, legittimi ed ineccepibili: manca qui nella struttura del fatto ogni aspetto che, richiamando motivazioni estranee, potrebbe rendere la prova di intervenute trattative tra altre persone sufficiente ad implicare presunzioni circa l'elemento soggettivo del comportamento dei due Ministri. Se simili presunzioni sono giustificate, esse possono esserle solo sulla base di ulteriori e precisi dati probatori.

Orbene da tutte le prove raccolte e, soprattutto, dalla documentazione si ricava la certezza che, mentre abbondanti sono i riferimenti a rapporti con esponenti di partiti politici, relativamente pochi risultano gli accenni nominativi agli onorevoli Ferri e Valsecchi o ad episodi interessanti il periodo in cui essi ricoprono la carica rispettivamente di Ministro dell'industria e di Ministro delle finanze, tra il 1972 e il 1973.

Di questi accenni alcuni appaiono privi di qualsiasi valore persino indiziario, come ad esempio quelli relativi a riunioni ufficiali svoltesi presso il Ministro dell'industria.

Del pari irrilevante è il fatto, emergente in atti, che l'onorevole Valsecchi, insieme ad altre personalità politiche e di Governo, sia intervenuto all'Assemblea generale dell'UPI il 26 maggio 1972 (e quindi, tra l'altro, allorché era Ministro della sanità e prima che assumesse il dicastero delle finanze), prendendo la parola in ordine a problemi ecologici che sottoponeva all'attenzione del settore petrolifero. Le stesse considerazioni valgono per le dichiarazioni che, il 23 marzo 1973, l'onorevole Ferri rese al Rotary di Roma, esponendo il punto di vista proprio e del Governo sulla situazione dei costi, dei prezzi e dell'approvvigionamento dei prodotti petroliferi. Altri documenti contengono, invece, riferimenti a fatti che, pur dovendo essere attentamente valutati, sono pertinenti alle ipotesi di reato sulle quali si è svolta l'inchiesta. Un primo gruppo di questi documenti ha attinenza con la questione della riduzione degli oneri fiscali.

Poiché con il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, il regime di defiscalizzazione era stato prorogato di 3 mesi anziché di 6 come previsto nel testo originario portato al Consiglio dei ministri, nella nota del 3 luglio 1972 del signor Cittadini ai signori Sala e Winternitz, si esprime disappunto per la limitazione temporale introdotta, si propone di inoltrare una lettera di protesta alla Presidenza del Consiglio e al Ministro dell'industria, Ferri, e si prospetta l'adozione di un sistema di conteggi, sulla cui opportunità il signor Winternitz, nella nota di risposta datata 5 luglio 1972, conviene con Cittadini. Allo stesso fatto si riferisce la nota del 26 luglio 1972 di Cittadini all'ingegner Sala, in cui si esprime l'impressione che la limitazione della proroga sia stata determinata dall'azione svolta da una persona di cui peraltro non viene fatto il nome.

Questi messaggi, in verità, almeno nei confronti dei due Ministri inquisiti, che avevano assunto la carica da pochi giorni, precisamente il 26 di giugno, non forniscono alcun elemento accusatorio. Nondimeno, il sospetto che gli interessi personali di qualcuno potessero avere interferito nelle decisioni del Consiglio dei ministri ha indotto la Commissione a verificare, attraverso i verbali del Consiglio stesso, quale era stato il reale motivo della riduzione a tre mesi della proroga della defiscalizzazione: è risultato che è stato il Ministro del tesoro, onorevole Malagodi, appartenente ad un partito che indubbiamente non ha avuto rapporto alcuno con i petrolieri, in considerazione della scarsa conoscenza che il nuovo Governo aveva del problema (era quella invero la prima riu-

nione del secondo Ministero Andreotti) a suggerire ai suoi colleghi, che avevano concordato, termini di scadenza meno lunghi di quelli previsti nel testo in discussione.

Contro gli addebiti mossi agli onorevoli Ferri e Valsecchi per il detto decreto-legge 30 giugno 1972 sta, invece, il duplice dato di fatto, da un lato che essi, avendo assunto la carica da soli quattro giorni, si limitarono a presentare un provvedimento già regolarmente istruito, e, dall'altro, che aderirono, insieme ai colleghi di Governo, senza alcuna resistenza o discussione, alla proposta prudenziale del Ministro del tesoro di limitare la defiscalizzazione a tre mesi, misura questa certo non conforme alle attese e ai desideri del settore petrolifero: dati di fatto con i quali non è congruente l'ipotesi secondo cui i due ex Ministri avrebbero disposto e fatto approvare il provvedimento stesso in esecuzione di accordi intervenuti con il detto settore, di cui avrebbero con ciò secondato aspettative ed interessi. Né fra le reazioni dei petrolieri (lettera di Cittadini a Sala e a Winternitz del 3 luglio 1972) si registra l'intenzione di denunciare ai loro interlocutori violazioni di accordi con conseguenti ritorsioni sul piano delle presunte controprestazioni, ciò che sarebbe stato naturale se effettivamente accordi ci fossero stati sullo specifico provvedimento che, a quanto sembra, ora li deludeva: la reazione, invece, proposta da Cittadini si riduceva ad una formale ed ufficiale protesta da inviare al Governo.

Di maggiore interesse appaiono tre note indirizzate da Cittadini a Sala tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 1972.

Nella prima nota, datata 27 settembre 1972, Cittadini informava Sala, con sorpresa, che un tale Pavanello, persona ritenuta vicina all'onorevole Ferri, lo aveva convocato telefonicamente per l'indomani nel proprio ufficio. Nella seconda nota, del 28 settembre 1972, Cittadini riferisce a Sala dell'avvenuto colloquio: Pavanello avrebbe fatto presente che il Ministro stava attivamente adoperandosi per l'approvazione del provvedimento di proroga della defiscalizzazione, ma lamentava che il settore petrolifero aveva preferito trattare l'argomento con l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della DC, piuttosto che prendere diretti contatti con lui; Pavanello, quindi, avrebbe chiesto, in favore della corrente dell'onorevole Ferri, un sostegno, anche se modesto, pur avvertendo, peraltro, che con ciò non si intendeva svolgere alcuna azione di forza o ricattatoria nei confronti dei petrolieri. Cittadini concludeva la nota affermando di non aver preso alcun impegno e di essersi limitato ad inviare a Pavanello, che ne aveva fatto richiesta, buoni per mille litri di benzina, prelevandoli dalla disponibilità del suo ufficio. La terza nota seguiva di pochi giorni, essendo datata 10 ottobre 1972, e in essa Cittadini, nel prospettare a Sala un elenco di incombenze, tra le altre cose faceva un breve riferimento alla possibilità di venire incontro alla richiesta di Pavanello per la corrente dell'onorevole Ferri con un contributo di almeno 10 milioni.

La vicenda, si badi, non ebbe alcun seguito. Tuttavia dalle tre note citate si potrebbe pensar di desumere elementi relativi anzi-

tutto alle ipotesi di reato di corruzione almeno relativamente al decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, in quel periodo in discussione (quanto al senatore Valsecchi è chiara la sua estraneità all'episodio). Ma — salvo che non si ricorra ad una cosiddetta prova logica, che dall'asserita esistenza di rapporti tra petrolieri e partiti risalga, erroneamente, come oltre si dirà, all'affermazione della sussistenza della corruzione — il reato di corruzione è fuori questione (la richiesta di Pavanello si assume che sarebbe stata avanzata perché il ministro era rimasto estraneo agli accordi).

Né dai fatti segnalati sono desumibili prove più solide per quanto riguarda il tentativo di corruzione che, tramite il Pavanello, sarebbe stato perpetrato dall'onorevole Ferri con una richiesta di aiuto finanziario alla ESSO. Non è dubbio che siffatta iniziativa sia stata presa dal Pavanello. È risultato, anzi, a seguito degli interrogatori e dei confronti già ricordati, che egli rivolse anche al dottor Pagano, funzionario della Mobil Oil Italiana, una richiesta analoga a quella fatta a Cittadini, con esito parimenti negativo. Resta, peraltro, da vedere se, per le modalità con cui in concreto la vicenda si è svolta, possono ravvisarsi in essa gli estremi del reato di corruzione, sia pure nella forma del tentativo, e, soprattutto, resta da verificare quale parte effettiva abbia avuto nella vicenda stessa l'onorevole Ferri.

Non sfugge ad alcuno, invero, il modo estremamente generico, ambiguo e per nulla pressante in cui Pavanello avanzò la sua richiesta. Il reato di corruzione presuppone, come è noto, che la « retribuzione » sia di entità adeguata. Ora, è vero che Cittadini (comunque non Sala, che lasciò cadere la cosa) nell'ultimo promemoria menzionato valutò, per suo conto, la richiesta di Pavanello nella cifra di 10 milioni: ma è anche vero che Pavanello, il cui comportamento è qui quello rilevante, fu « talmente abbottonato » che non volle « neppure dare un ordine di grandezza all'aiuto richiesto », e anzi si preoccupò di minimizzare l'eventuale importo del contributo, che dichiarò sarebbe stato gradito fino al limite del « modesto »: e nel fatto si accontentò del *munusculum* dei mille litri di benzina, pari a circa 160 mila lire. È già dubbio, cioè, che ci si trovi dinanzi ad un vero e proprio tentativo di corruzione di una società petrolifera non essendovi stata, più precisamente essendoci stato il rifiuto di formulare, la richiesta di una retribuzione proporzionata. D'altra parte, è altresì risaputo che, sempre affinché possa integrarsi la fattispecie dell'articolo 318 del codice penale, occorre che la retribuzione sia data o promessa — nel tentativo, come nel caso in esame, proposta — non semplicemente « in occasione » dell'atto di ufficio, bensì a causa di « in connessione » con esso. Ora, neppure questo rapporto di connessione sussiste nel caso concreto. Pavanello, nel suo colloquio con Cittadini, nel richiedere il modesto aiuto di cui si è detto, tenne a precisare, come si legge testualmente nel resoconto di Cittadini, che « loro » non intendevano « svolgere azioni di forza » nei riguardi dei petrolieri, « bloccando provvedimenti o altre cose del genere », e che li lasciavano perciò « completamente liberi » di fare le loro scelte. Stando, dunque, a quanto risulta dalla prova documentale

(che è possibile amplifichi i fatti anziché attenuare la portata), la richiesta di contributi è stata presentata bensì in occasione dell'interessamento che, a dire del Pavanello, Ferri stava dispiegando in favore del provvedimento di defiscalizzazione, ma non in connessione con l'attività del Ministro, perché anzi tale connessione è stata dal proponente esplicitamente e deliberatamente esclusa offrendosi assicurazioni che essa si sarebbe svolta indipendentemente dall'atteggiamento delle società contattate. In altri termini, malgrado una certa ambiguità del Pavanello, è difficile ravvisare nella iniziativa di questi la proposta di un *pactum sceleris*, intesa, cioè, a dare alcunché (il provvedimento di defiscalizzazione) a condizione di ricevere qualcosa (il contributo finanziario) dal momento che, per espressa puntualizzazione del proponente, ciò che si trattava di dare avrebbe fatto comunque il suo corso indipendentemente da ciò che si fosse ricevuto, e dal fatto che lo si fosse ricevuto o meno. In realtà, qui ci si trova di fronte non ad un tentativo di corruzione, bensì, più semplicemente ma anche forse più squalidamente da parte del Pavanello, ad un caso di accattonaggio di un qualsiasi sussidio.

Quest'ultima considerazione induce a interrogarsi sulla partecipazione dell'onorevole Ferri alla vicenda. Questi, nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione, ha categoricamente escluso di aver mai affidato al Pavanello il mandato di prendere contatti con società petrolifere. Affermazione alla quale vi sono diversi e fondati motivi per credere. Già dalle note del Cittadini non risulta punto che il Pavanello abbia agito per incarico del Ministro: e anche quando sembra essersi interessato della corrente dell'onorevole Ferri, pur non partecipando alla sua segreteria, è da ritenere che si sia intromesso, con personale iniziativa, quale spontaneo zelatore, così come la quotidiana esperienza parlamentare insegna. D'altro lato, non è verosimile che l'onorevole Ferri, Ministro dell'industria, potesse servirsi, per una operazione tanto delicata e difficile (rivolta, in ipotesi, a scavalcare persino l'onorevole Micheli), della rozza e sprovveduta mediazione di un uomo come Pavanello. Tanto inverosimile è l'intervento del Ministro, e per di più a mezzo del Pavanello, che a costui nessun credito, di qualsiasi sorta, è stato concesso dai petrolieri (« Sala — ha dichiarato Cittadini al pubblico ministero — mi fece sapere che non aveva nessuna intenzione di aprire un discorso con il predetto Pavanello »), i quali lo hanno appagato con il ricordato donativo del valore di 160 mila lire (pur di toglierselo dai piedi, secondo l'espressione accennata da Sala dinanzi alla Commissione): il che non avrebbero certamente fatto, perché finanche offensivo, se avessero pensato che dietro il Pavanello agiva il Ministro. La Commissione non può al Pavanello attribuire maggior credito di mediatore di quanto gliene attribuiscono Cittadini e Sala.

C'è un ultimo immaginabile elemento d'accusa che potrebbe scaturire dalle tre note del Cittadini: si potrebbe cioè supporre che l'onorevole Mauro Ferri debba rispondere di corruzione avendo ricevuto, di fatto, buoni di benzina da Cittadini, sempre per il tramite di Pavanello, come contropartita del suo interessamento per il decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550. Ma, a parte le consi-

derazioni già svolte, appare manifesta la risibilità dell'argomento accusatorio. Non solo, infatti, è risultato che l'onorevole Ferri ha ignorato del tutto l'episodio dei buoni di benzina inviati al Pavanello, ma, e questo è il punto più essenziale, balza evidente di per sé la incongruità dell'addebito, essendo incredibile che un Ministro faccia mercimonio delle sue altissime funzioni (e per di più per atti che — si asserisce — avrebbero fruttato al settore petrolifero vantaggi complessivi dell'ordine di miliardi) in cambio di una utilità per sé e per la sua corrente di partito, corrispondente a poche decine di migliaia di lire.

Sempre a proposito dei provvedimenti relativi alla riduzione degli oneri fiscali, esistono in atti altri due appunti, ma anche meno significativi dei precedenti. Il fatto che nel primo di questi appunti, datato 23 febbraio 1973, l'estensore (in calce figura solo il timbro dell'UPI) mostra di sapere che l'emendamento per la copertura della defiscalizzazione relativa al dicembre 1972 era pronto — era nella « cartella » del senatore Valsecchi — per la presentazione in Parlamento (nel corso dell'esame del provvedimento che sfocerà nella legge 4 giugno 1973, n. 346), è del tutto influente; avrebbe potuto essere rilevante se fosse stato *aliunde* provato che l'emendamento in questione era stato, in qualche modo, contrattato fra il Ministro e i petrolieri. Del che manca finanche qualsiasi allusione negli atti. La notizia di cui disponeva l'autore dell'appunto è, evidentemente (e come è anche emerso negli interrogatori), di quelle che normalmente, tramite gli uffici, ogni interessato riesce a procurarsi.

Il secondo appunto è indirizzato da Cazzaniga a Cittadini e reca, come data, solo quella del giorno, 16, e del mese, aprile. In esso, Cazzaniga, per il « pagamento differito » (come si legge testualmente, ma sembra doversi riferire alla defiscalizzazione) suggerisce di « intervenire su Valsecchi », di « investirlo della questione », di « non *bypassarlo* », anche perché alla questione stessa avrebbe avuto interesse in passato. Il testo manifesta, di per sé, solo le intenzioni di Cazzaniga, dalle quali comunque nulla è lecito argomentare circa il comportamento effettivo del senatore Valsecchi. Ma va anche aggiunto che sarebbe arbitrario, sulla base delle comuni e generiche espressioni usate, attribuire allo stesso Cazzaniga l'intento di corrompere il Ministro; compito che, tra l'altro, sarebbe assai strano che Cazzaniga avesse affidato a Cittadini persona di secondo ordine e che — a quanto è risultato — mai ha conosciuto il senatore Valsecchi. Il documento significa, come è emerso dall'inchiesta, che si voleva soltanto, come poi si fece, e come accade quotidianamente, segnalare il problema alla segreteria del Ministro. L'asserto, poi, che il senatore Valsecchi si era particolarmente interessato in precedenza a tutta la questione trova ovvia spiegazione nel fatto che, realmente, egli era stato presentatore di analoghi provvedimenti e si era occupato delle questioni petrolifere (basterà ricordare il suo, già accennato intervento all'assemblea dell'UPI; e giova rilevare che il nome del senatore Valsecchi non figura neppure nel famoso codice convenzionale di Cittadini).

E da notare, infine, l'ambiguità del documento sia per quanto riguarda la sua data, sia per quanto riguarda il suo riferimento alla questione del pagamento differito. Circa la data, il Cittadini, invitato a precisarla, dinanzi al pubblico ministero la fece risalire al 1972, epoca in cui però Valsecchi non era neppure Ministro delle finanze; dinanzi alla Commissione, invece, indicò l'anno 1973, ma in quel periodo non poteva esistere una questione per il pagamento differito, essendo già intervenuto nel dicembre precedente il decreto relativo. Cittadini, sempre nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla Commissione, precisò, tuttavia, che l'appunto conteneva un errore, dovendo venir riferito piuttosto al problema della defiscalizzazione. Senonché, anche questo problema non era più attuale nell'aprile 1973, giacché la materia era stata sistemata con la legge 19 marzo 1973, n. 32, e quanto alle pendenze determinate dai decreti-legge non convertiti, il Ministro aveva già provveduto a presentare il relativo disegno di legge.

Un terzo gruppo di documenti, in verità assai scarno, è poi quello relativo al pagamento differito. Del resto, di tale tipo di provvedimenti qui è in questione soltanto un decreto, precisamente il decreto ministeriale 30 dicembre 1972, al quale anzitutto è connessa una specifica ipotesi di reato di corruzione, quella secondo cui il senatore Valsecchi avrebbe emanato il provvedimento in questione per dare esecuzione ad accordi intercorsi tra petrolieri e partiti politici.

Ben poco significativi appaiono i documenti afferenti alla predisposizione del detto decreto. A parte la nota in cui il testuale riferimento al pagamento differito sembra, secondo quanto asserito dal Cittadini, essere erroneo, ce ne è un'altra, sempre del Cazzaniga, nella quale si parla dello stesso argomento. Si tratta della nota, già presa in considerazione ad altro proposito, datata 27 aprile e priva, come la precedente, della indicazione dell'anno, che però si presume sia il 1973, in cui Cazzaniga comunicava a Cittadini di star cercando di parlare con il « Ministro Preti », col quale, a suo dire, si sarebbe dovuto incontrare a Bologna anche il dottor Tommasone. Cazzaniga aggiunge pure: « Ho parlato con Valsecchi che ha avuto l'incontro con Tommasone ». Questo è l'unico accenno al senatore Valsecchi, ed è ben difficile ravvisarvi prove di illeciti penali. Non desta alcuna sorpresa che il senatore Valsecchi, Ministro delle finanze, abbia incontrato il dottor Tommasone, direttore generale in quel Dicastero, né è davvero fatto eccezionale, e neppure, entro larghi limiti, eticamente riprovevole, che, nel nostro come in qualsiasi altro paese, associazioni di categoria, gruppi economici, sindacati o singoli individui, interessati all'adozione di determinati provvedimenti, prendano contatto con i Ministri del settore per illustrare le proprie esigenze e richieste. Ciò, pur volendo poi ritenere del tutto attendibili le affermazioni contenute nel carteggio dei petrolieri, che — come detto — suscita invece varie perplessità. Vanno anche tenute presenti le incongruenze di questa nota, che risulta così ancora meno consistente nel suo valore probatorio, giacché in essa si parla di un Ministro, Preti, che non era più

Ministro e di una questione, quella del pagamento differito, che in quell'epoca non era più una questione, per ragioni analoghe a quelle illustrate a proposito della precedente nota del 16 aprile: il provvedimento che poteva interessare il settore petrolifero era stato già emesso il 30 dicembre 1972. E non dissimili osservazioni varrebbero qualora anche questo documento dovesse venir riferito alla defiscalizzazione o qualora dovesse esser fatto risalire all'aprile 1972 (in cui, per di più, Valsecchi non era Ministro delle finanze).

Resta un appunto di Cittadini del 14 dicembre 1972, nel quale per altro, non si parla neppure di contatti avuti con Ministri: il senatore Valsecchi vi risulta coinvolto semplicemente perché Cittadini dice a Sala che per la pratica del pagamento differito « le cose non vanno molto bene », dal momento che il Ministro Valsecchi non ha ancora firmato il decreto. E, ammesso che possa essere di rilievo ai fini accusatori non già il fatto che il Ministro firmi, ma adesso persino il fatto che non firmi un provvedimento che interessa il settore petrolifero, basta leggere la spiegazione che lo stesso Cittadini, subito appresso, ne fornisce: il motivo del ritardo risiede nella differenza di vedute — egli nota — fra Ragioneria generale dello Stato, propensa ad accordare anche per il 1973 la dilazione di pagamento, e la Direzione generale del tesoro, intenzionata invece a chiedere l'abolizione per lo stesso anno. La questione — soggiunge Cittadini — sarà emanata e decisa dal Ministro Malagodi; il che pone del tutto fuori causa il senatore Valsecchi.

Del resto, come emerge da varia documentazione che appresso si citerà (e dallo stesso appunto del 14 dicembre 1972, in cui si allude a richieste, già respinte, della « nota parte ») è da ritenere che in quell'epoca i rapporti tra petrolieri e partiti politici avessero subito una crisi e fossero interrotti, onde l'imputazione di corruzione, che ipotizza essere stato il decreto ministeriale 30 dicembre 1972 emesso a seguito di un *pactum sceleris*, non che risultare da prove, appare finanche contrastata dagli indizi di fatto disponibili.

Come si ricorderà, per altro, lo stesso decreto forma oggetto di un'ulteriore ipotesi di reato attribuibile al senatore Valsecchi, in relazione alla circostanza che esso fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1973 in un testo errato, in quanto limitava l'agevolazione al solo mese di gennaio di quell'anno ed era privo dell'articolo 3, testo poi rettificato sulla stessa *Gazzetta* la settimana successiva, il 31 gennaio 1973. L'episodio, al quale nessun documento allude, non sembrava, a dire vero, meritevole di attenzione. Tuttavia la Commissione, al fine di non trascurare nessuna delle possibilità, per quanto astratte, di illeciti ministeriali, e aderendo ad istanze di alcuni suoi componenti, si è indotta ad ipotizzare, formulando l'imputazione di abuso innominato di ufficio che il senatore Valsecchi, allo scopo di dar modo e tempo a che si concludessero trattative che si vuol assumere fossero in corso per l'emanazione di quel decreto fra i partiti della DC, del PSI e del PSDI e il settore petrolifero, e quasi per porre questo ultimo in condizioni contrattuali sfavorevoli, abbia ordinato del decreto, già fir-

mato da lui medesimo e dai Ministri del bilancio e del tesoro, la pubblicazione in un testo alterato e limitato, ripristinandone poi con la rettifica il testo originario una volta conclusi i detti accordi.

Senonché, manca del tutto in atti una qualsiasi prova che possa sostenere una simile congettura. In sé, il fatto è uno dei tanti casi di *errata corrige*. Acquista un profilo penalmente illecito solo attraverso la interpretazione che testè se ne è data; ma è tale interpretazione che deve essere giustificata e fondata su dati oggettivi, diversi, ovviamente, salvo a cadere in un circolo vizioso, dal fatto stesso constatato sulla *Gazzetta Ufficiale*. La mera constatazione del fatto che sulla *Gazzetta Ufficiale* risulta pubblicato un testo erroneo non può, logicamente, costituire prova o indizio della sua illiceità. Ma *aliunde* non si traggono elementi per una tale valutazione.

Invero, è da osservare, preliminarmente, che se non sussiste, consumato o tentato, il reato principale di corruzione, precedentemente esaminato, non può sussistere — e non è neppure immaginabile — il reato ora ipotizzato dell'abusiva e dolosa alterazione del testo originario del decreto, poiché questo sarebbe stato compiuto appunto in vista dell'altro, costituirebbe, cioè, attività intesa e idonea a favorire trattative aventi per oggetto l'emanazione del decreto stesso. Ciò implica che se non è provato il primo non può ritenersi provato il secondo, e che perciò la estrema debolezza e labilità degli indizi rilevata per quello non può non risolversi nella insussistenza di prove relative a questo.

Al contrario, ci sono considerazioni e dati di fatto che valgono ad escludere la plausibilità di una simile ipotesi.

Anzitutto, essa è in se stessa contorta ed innaturale. Pur volendo supporre che il Ministro Valsecchi intendesse, per così dire, tenere sotto scacco il settore petrolifero nel corso delle presunte trattative con i partiti, non si spiega perché egli sarebbe ricorso all'espedito, complicato e compromettente, di firmare il decreto e di consegnarne un testo alterato alla *Gazzetta Ufficiale*, quando gli sarebbe bastato agli stessi effetti rifiutarsi di firmare in attesa della desiderata conclusione delle trattative (tanto più che, ufficialmente, tale rifiuto poteva venire giustificato allegando perplessità nascenti dalle divergenze che c'erano, come si è visto, fra la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro).

Anzi, la macchinazione attribuita al senatore Valsecchi non è soltanto inverosimilmente e inutilmente complessa, è del tutto inidonea a conseguire lo scopo che si immagina perseguisse. Infatti, una volta firmato il 31 dicembre da ben tre Ministri, e con la partecipazione degli uffici di ben tre Dicasteri, il decreto che accordava al settore petrolifero l'agevolazione per l'intero anno del 1973, non era in alcun modo pensabile che la notizia rimanesse sconosciuta per quasi un mese e che lo stesso settore interessato non venisse quindi a sapere di essere stato ormai soddisfatto, salva la formalità, dovuta, della pubblicazione: per cui sarebbe stata destinata in partenza a risultare vana e soltanto farsesca la simulazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio di un provvedimento limitato con cui

si fosse voluto far credere ai petrolieri esser la questione ancora in sospenso. La effettiva e ben conoscibile approvazione del decreto esclude come impossibile ogni tentativo di inganno attraverso lo stratagemma della pubblicità formale.

D'altro canto, l'imputazione di cui si discute presuppone, quali dati di fatto, due circostanze non solo non provate ma smentite dalla documentazione acquisita. La prima circostanza presupposta è che l'ordine di pubblicazione, così come la successiva rettifica, sulla *Gazzetta Ufficiale* sia stata disposta dal senatore Valsecchi. Egli, deponendo dinanzi alla Commissione, lo ha negato. E in realtà risulta che l'ordine di pubblicazione e quello di rettifica sono stati firmati da un funzionario, che appare il medesimo in entrambi i casi. Tanto l'errore quanto la correzione sono, quindi, da attribuire agli uffici. Tutto ciò, del resto, è nell'ambito della normale distribuzione delle incombenze: il Ministro firma e adotta il provvedimento, mentre la pratica per la sua pubblicazione è attività esecutiva e burocratica curata da dipendenti.

La seconda circostanza presupposta dall'ipotesi del reato di abuso d'ufficio congiuntamente all'ipotesi del reato di corruzione è che vi fossero in corso patteggiamenti tra settore petrolifero e partiti al momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 30 dicembre 1972, ossia alla data del 23 gennaio 1973, e che tali patteggiamenti si fossero positivamente conclusi all'epoca della rettifica, ossia il 31 gennaio 1973. Si è già accennato sopra, come siffatta presunzione appare in contrasto con le risultanze istruttorie: le relazioni fra petrolieri e parte politica erano fortemente in crisi in quel periodo. È possibile che, proprio per questo, da taluno si pensasse di ristabilire una qualche forma di contatto; a ciò farebbe credere un appunto di Cittadini del 10 gennaio 1973, in cui questi esprimeva « l'impressione » che alcune aziende stessero per accordarsi al fine di effettuare poi qualche passo presso l'onorevole Micheli. Ma questo incipiente programma di azione, seppure vi fu, abortì lasciando la situazione al punto in cui era, come è tra l'altro confermato da una seconda nota del Cittadini, datata al 9 febbraio 1973, vale a dire a meno di dieci giorni dal momento in cui, alla stregua delle ipotesi in questione, si sarebbero conclusi con successo gli asseriti patteggiamenti. Infatti, in questa nota indirizzata a Sala, riferendosi ai contatti che Albonetti, Theodoli e Scarito, delegati del settore petrolifero, avrebbero avuto con l'onorevole Micheli e con il nuovo segretario amministrativo del PSI, onorevole De Pascalis, si dice che « entrambi ritenevano che il colloquio instaurato in passato fra la parte politica ed il settore veniva ormai da loro considerato interrotto » e perciò ritenevano che fosse « stato perso molto tempo » che occorreva recuperare. È appena il caso di far rilevare come da questo atto, ammesso che la documentazione dei petrolieri sia probante, si evince chiaramente che, ai primi di febbraio del 1973, i rapporti tra il settore petrolifero e la parte politica non sussistevano più e rappresentavano un fatto remoto (« in passato », « ormai », « molto

tempo»), al quale perciò era estranea, quanto meno, la recentissima vicenda del provvedimento per il pagamento differito.

Rimane l'ultima ipotesi di reato di corruzione configurabile a carico degli onorevoli Ferri e Valsecchi, relativa al decreto ministeriale 4 luglio 1973 del Ministro dell'industria controfirmato dal Ministro delle finanze. Nel 1969 era stata concessa alla società Sarni l'autorizzazione ad installare ed esercitare nel territorio dei comuni di Bertonico e Terranova dei Passerini (Milano) uno stabilimento destinato al trattamento industriale di 3.000.000 di tonnellate annue di petrolio grezzo. La titolarità della concessione passò successivamente alla Gulf Italiana, che in data 26 maggio 1970, chiese al Ministro dell'industria la concessione di ampliamento degli impianti per una potenzialità annua di lavorazione di 8.000.000 di tonnellate. In attesa di tale autorizzazione, il 23 marzo 1973 la società chiese almeno il riconoscimento della capacità di lavorazione effettiva, ammontante a circa 5.800.000 tonnellate, già accertata in fase di collaudo. Fu, appunto, tale riconoscimento ad essere concesso con il decreto ministeriale 4 luglio 1973, che è in questione in quanto ad esso si riferisce una nota del 19 luglio 1973, epoca, per altro, nella quale, con le dimissioni del secondo Governo Andreotti, gli onorevoli Ferri e Valsecchi avevano cessato dal loro ufficio.

Nella nota, Cittadini diceva di voler informare Sala che il decreto relativo alla Gulf di Bertonico, già firmato dai detti Ministri, quando erano ancora in carica, non era stato consegnato all'azienda richiedente a causa di pressioni esercitate dall'ENI; Cittadini, per altro, esprimeva il convincimento che la situazione si sarebbe sbloccata perché, secondo quanto era venuto a sapere, l'avvocato Pignatelli, presidente della Gulf, seguendo « nuovi criteri », avrebbe preso contatti non con partiti ma con uomini di corrente, e cioè « per quanto riguarda il Ministro Ferri attraverso il Pavanello e poi direttamente con Valsecchi per la controfirma ».

Mentre, per sé considerato, l'appunto non può costituire la prova dell'ipotizzato illecito, i sospetti che una sua lettura può suscitare non trovano alcuna conferma nel concordante complesso delle risultanze istruttorie.

La nota del Cittadini in sé non può assumere forza di prova conclusiva per diverse ragioni che è appena il caso di accennare. Anzitutto essa, nel suo tenore, è ambigualmente allusiva: può far pensare che l'intervento compiuto presso gli onorevoli Ferri e Valsecchi si sia concretizzato in trattative non lecite, ma può anche significare che la Gulf, insofferente ormai della onerosa intromissione dei partiti, sia riuscita ad aggirarli (dove l'accento a « nuovi criteri ») e a rivolgersi più direttamente e senza controprestazioni ai Ministri del settore (per cui, secondo le voci riferite dallo stesso Cittadini, il PSDI non avrebbe fatto includere l'onorevole Ferri nel nuovo Governo). La nota, in altri termini, può se mai, evocare ipotesi alternative e far sorgere dubbi: ma, appunto perciò, non li decide. Tanto meno ad essa è riconoscibile un simile valore decisivo, se si richiamano le considerazioni svolte già circa la dubbia attendibilità e lo scarso valore probatorio del carteggio dei petro-

lieri e, in particolare, proprio dei *memo* Cittadini; il cui grado di credibilità poi, nel caso specifico, è ridotto ulteriormente sia dalla circostanza che dei fatti riportati il Cittadini non ha avuto neppure conoscenza diretta, ma li avrebbe appresi di seconda mano, attingendo a voci e a non si sa quale altra fonte, sia dalla circostanza che l'operazione si sarebbe realizzata, per la parte principale, tramite il signor Pavanello, del quale per ciò che ampiamente si è detto sopra, è del tutto inverosimile il ruolo di mediatore e di fiduciario del Ministro Ferri.

D'altra parte, quella del 19 luglio 1973 è l'unica nota che faccia riferimento all'episodio dell'ampliamento della raffineria di Bertanico. Anche se non si voglia attribuire rilievo particolare alle dichiarazioni dei due ex Ministri, che comunque hanno nettamente escluso ogni e qualsiasi rapporto, diretto o indiretto, con l'avvocato Pignatelli, presidente della Gulf, resta una serie di dati che mostrano l'inconsistenza dell'imputazione. Così, per esempio, non si vede come i due ex Ministri, che non erano più in carica (l'onorevole Ferri anzi, sarebbe stato depennato dalla lista governativa proprio a causa del provvedimento in questione), avrebbero nondimeno conservato il potere di superare asserite resistenze dell'ENI facendo sì che il decreto venisse consegnato agli interessati. Che se poi si dovesse attribuire loro tali effettive possibilità, resterebbe inesplicabile il fatto che, ancora in carica, non abbiano fatto ottenere alla Gulf il maggiore e principale provvedimento che essa richiedeva. È questo, invero, un altro aspetto della vicenda che occorre considerare. Come detto, la Gulf mirava ad ottenere la concessione di ampliamento ad 8.000.000 di tonnellate annue, per cui aveva inoltrato domanda sin dal 1970, rimasta per altro senza esito: solo in via transitoria e subordinata aveva chiesto, nel 1973, l'ampliamento a 5.800.000 tonnellate, secondo la capacità di lavorazione già accertata in fase di collaudo. Ora, è innegabilmente strano che, essendosi entrambe le parti, a quanto si assume, indotte a risolvere il caso di Bertanico per mezzo di trattative, di queste sia stata oggetto non già la prima, essenziale, richiesta, bensì la seconda, di carattere incidentale e provvisorio.

Inoltre, va notato che se, nel luglio del 1973, i rapporti tra il settore petrolifero ed i partiti non erano più, come osservato, favorevoli per lo sviluppo di accordi, anche meno incoraggiante era il clima per eventuali intese con uomini di Governo. Nei confronti del Governo che continuava a rifiutare un pur legittimo provvedimento di aumento del prezzo del petrolio, misura che non era in grado di adottare stante la difficile situazione economico-politica, emerge dagli atti un diffuso e crescente stato d'animo d'irritazione in tutto il settore petrolifero, per il quale quello appunto del prezzo costituiva il problema essenziale ed urgente, non eludibile con i palliativi della defiscalizzazione e del pagamento differito. Ciò, fra l'altro, veniva sostenuto nella riunione del 15 maggio 1973 del consiglio direttivo dell'UPI proprio dal rappresentante della Gulf, avvocato Pignatelli. Agli infruttuosi tentativi di sensibilizzare il Governo a tali esigenze, compiuti con lettere ufficiali indirizzate soprattutto

da Cazzaniga sia al Presidente del Consiglio che al Ministro Ferri, seguirono da parte del settore atteggiamenti di aperta ostilità: basterà qui ricordare i ricorsi proposti al Consiglio di Stato nel febbraio e nel maggio 1973 da numerose aziende petrolifere, e tra queste dalla Gulf per iniziativa dello stesso Pignatelli — ricorsi nei quali esse sarebbero poi riuscite vittoriose — contro il CIP in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'industria Ferri, per l'annullamento dei provvedimenti (l'ultimo dei quali intervenuto il 19 marzo) concernenti il prezzo dei prodotti petroliferi; il secco e alquanto arrogante telegramma del 4 giugno inviato dal presidente dell'UPI, Albonetti, all'onorevole Ferri per protestare contro l'ulteriore rinvio della revisione dei prezzi CIP e con la non velata minaccia di sospendere o ridurre gli approvvigionamenti; la discussione svoltasi in seno al Consiglio direttivo dell'UPI il 19 giugno, in cui, accertatasi « definitivamente » la impossibilità di ottenere dal Governo il richiesto aumento dei prezzi, veniva all'unanimità (con la partecipazione, ancora una volta, del Pignatelli) rifiutata sdegnosamente come del tutto marginale e inadeguata una proposta avanzata — sembra — dall'ENI, di cui si « stigmatizzava » il comportamento, intesa ad indennizzare il settore attraverso una revisione del pagamento differito: « tutti — si legge nel verbale della riunione — si sono dichiarati contrari al provvedimento ed hanno sostenuto addirittura, qualora siano costretti a fornire tali prodotti, a non (*rectius*: di non voler) beneficiare delle agevolazioni ». Si tratta di prese di posizione che, chiaramente, sono ben lontane dall'ipotizzata realizzazione di sistematiche e compiacenti intese con i Ministri. È dato, anzi, rilevare da parte del settore petrolifero l'unanime intransigenza sul problema primario dei prezzi — e di tutto ciò occorrerà riparlare — con risoluta esclusione di soluzioni minori, settoriali e di compromesso: il che rende impensabile l'iniziativa che si assume sarebbe stata presa proprio in quei giorni dalla Gulf al fine di trattare, per di più nel modo incompleto e transitorio che si è visto, la particolarissima pratica della raffineria di Bertanico.

A ciò, infine, deve aggiungersi, da una parte, che nella pur copiosa documentazione sequestrata ai petrolieri, generalmente molto dettagliata nei conteggi, manca ogni e qualsiasi accenno a somme pattuite o pagate per il decreto ministeriale 4 luglio 1973 in esame, e, dall'altra, che il procedimento per la emanazione del decreto stesso risulta perfettamente regolare in tutte le sue fasi ed i suoi atti e del tutto legittimo nella sostanza, in quanto l'autorizzazione concessa rispondeva anche alla pubblica esigenza dell'approvvigionamento del raffinato (si noti, altresì, che per la prima volta in provvedimenti del genere appare introdotta una clausola che impone alla società concessionaria di destinare prioritariamente al mercato interno la maggior produzione riconosciuta).

La pur laboriosa indagine operata dalla Commissione inquirente non ha raccolto alcuna prova decisiva, o comunque concludente. per poter porre in stato di accusa per il reato di corruzione o per altro i Ministri Ferri e Valsecchi.

In base alla documentazione probatoria raccolta, si può invece affermare che essi sono stati estranei a quanto intercorso tra petrolieri e segretari amministrativi dei partiti e che, comunque, i provvedimenti da loro adottati, espressione di precise e motivate scelte di politica governativa, non sono stati collegati o condizionati dai versamenti del settore petrolifero a favore di alcuni partiti politici.

Non si poteva quindi che proporre alla Commissione di deliberare, e questa l'ha deliberato il 24 gennaio 1979, il non doversi procedere nei confronti degli ex Ministri Mauro Ferri e Athos Valsecchi, in quanto non hanno commesso i fatti ad essi attribuiti e configurabili come reati di corruzione.

Si proponeva altresì di deliberare, e anche questo la Commissione ha deliberato il 24 gennaio 1979, il non doversi procedere nei confronti dell'onorevole Valsecchi per abuso innominato di ufficio in quanto non ha commesso il fatto ad esso attribuito (il riferimento è all'episodio della correzione del decreto apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1973).

È evidente, infatti, che essendo esclusa la responsabilità dell'onorevole Valsecchi per il reato di corruzione anche a questo episodio non può attribuirsi alcuna connotazione criminosa.

Alla luce di queste conclusioni circa la posizione dei Ministri, rimane da affrontare un ultimo, ma non meno delicato problema: se la Commissione doveva anche esprimersi in merito alle eventuali responsabilità dei cosiddetti imputati « laici » e nel procedimento principale e in quelli connessi.

Circa la posizione dei laici nel processo principale, per il quale si è esclusa la corruzione dei ministri, è del tutto ovvio che nella stessa competenza istituzionalmente attribuita alla Commissione di dichiarare la sussistenza o meno di un fatto posto a carico di una delle persone di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione è inclusa logicamente e immediatamente la competenza ad emettere la medesima pronuncia per altri soggetti in tutti i casi in cui, come avviene nella ipotesi di concorso, il fatto sia tale che non può sussistere per uno dei soggetti coinvolti senza sussistere per tutti. In un sistema coerente, allorché vari comportamenti individuali siano in rapporto di interdipendenza tale da integrare un unico fatto (nella configurazione ad esso data dall'ordinamento) l'attribuzione ad un organo della competenza di definire la esistenza del fatto rispetto ad una delle sue componenti comporta ineluttabilmente il riconoscimento della medesima competenza rispetto alle altre posizioni che del fatto siano parimenti costitutive.

In sostanza e per semplificare, se si esclude che i ministri siano stati corrotti dai petrolieri, è evidente che il reato di corruzione, almeno, per quanto riguarda la corruzione di specifici pubblici ufficiali, e cioè i Ministri, non può essere addebitato ai « laici ». Tuttavia il proscioglimento dei Ministri e conseguentemente dei « laici » per non aver commesso i fatti che avrebbero dovuto dar vita al reato di corruzione, non fa sì che i fatti di cui al fascicolo processuale, e cioè i rapporti tra petrolieri e segretari amministrativi

dei partiti, i versamenti di denaro a favore dei partiti non continuano a sussistere nella loro materialità. La loro eventuale valutazione sotto il profilo penale, il valutare cioè se essi possano configurare ipotesi di reato diverse dalla corruzione dei Ministri, non è però compito che spetta a questa Commissione la quale deve, a norma dell'articolo 96 della Costituzione, solo valutare se certi fatti il Ministro abbia posto in essere o abbia ad essi partecipato e se essi costituiscano ipotesi di reato addebitabile ad un ministro. Una volta però che si sia accertata la estraneità dei Ministri a determinati fatti, che si sia accertato che essi riguardano rapporti tra soggetti « laici », la loro valutazione sotto il profilo penale e cioè il valutare se essi costituiscano eventualmente reato, diverso però da quello ministeriale, non può che essere compito del giudice ordinario.

Ciò considerato, e posto che si sia fornita risposta negativa al quesito contenuto nell'ordinanza con cui i pretori di Genova trasmettevano il procedimento a questa Commissione, e cioè se esistesse un legame tra la percezione delle somme di denaro da parte dei partiti e l'azione dei ministri, si ritiene che il fascicolo debba essere ritrasmesso alla magistratura ordinaria la quale deciderà se dare ad esso un seguito qualora ravvisi reati negli atti compiuti dai « laici ».

Da quanto detto risulta facilitata e conseguenziale la decisione relativa ai procedimenti connessi.

È opportuno, intanto, riaffermare che non è facile immaginare un caso di inchiesta in cui il ricorso all'istituto della riunione sia apparso tanto necessario quanto lo è stato nell'inchiesta attuale, che si è aperta sullo sfondo di un fenomeno così vasto, nelle sue implicazioni e nelle sue propaggini soggettive ed oggettive, come quello del finanziamento privato delle forze politiche.

Gli addebiti ipotizzati a carico dei Ministri della Repubblica sarebbero stati letteralmente inconcepibili nel caso in specie, se si fosse fatta astrazione da tutta una serie di episodi, variamente articolati tra loro, ma tutti comunque riducibili e ricollegabili ad elargizioni di somme di denaro da parte di industriali del settore petrolifero a favore di partiti, se, anzi, non si fossero configurati i singoli episodi come particolari estrinsecazioni di un possibile disegno unitario, pazientemente intessuto dal settore petrolifero, al fine di realizzare un permanente sistema di intesa con le forze politiche.

Gli accertamenti e le valutazioni dell'inchiesta non potevano prescindere dall'esame della globalità del disegno a pena di compromettere i presupposti prima ancora che la completezza della indagine.

Conclusa questa con esclusione di ogni responsabilità ministeriale nel procedimento principale, ne consegue che i processi connessi vanno restituiti al magistrato ordinario e perché viene meno la *vis* attrattiva del primo esercitata sui secondi e perché, concluso il procedimento ministeriale, si esaurisce la competenza della Commissione inquirente.

LAPENTA, *Relatore.*